

	<b>COMUNE DI POGLIANO MILANESE</b> CODICE ENTE 11064	<b>G.C.</b>	<b>145</b>	<b>28-10-2014</b>
	<b>Servizio Idrico Integrato. Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e il Sistema Idrico n. 375/2014/R/Idr del 24 luglio 2014. Impugnazione con ricorso collettivo della deliberazione suddetta nella parte in cui esclude il canone non ricognitorio dalla Tariffa 2015.</b>			

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno **Duemilaquattordici** addì **Ventotto** del mese di **Ottobre** alle ore **20:15**,

nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenti</b>
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	ASSESSORE	SI
IRMICI MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI
BOTTINI MANUELA	ASSESSORE	SI
DI FONTE SABRINA	ASSESSORE	SI

TOTALE PRESENTI: 5

TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Dr. NOTARIANNI GIULIO, SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Il Dr. MAGISTRELLI VINCENZO nella sua qualità di SINDACO

assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e il Sistema Idrico n. 375/2014/R/Idr del 24 luglio 2014. Impugnazione con ricorso collettivo della deliberazione suddetta nella parte in cui esclude il canone non ricognitorio dalla Tariffa 2015.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **Premesso che:**

- come noto, per la gestione del servizio idrico integrato, l'ATO di Milano ha individuato la Società CAP Holding S.p.A. quale affidatario unico del servizio in discorso;
- la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e il Sistema Idrico (nel seguito la "AEEGSI") del 24 luglio 2014 n. 375/2014 (nel seguito la "**Deliberazione AEEGSI**") ha approvato la Tariffa 2014-2015 proposta dall'Ufficio d'Ambito dell'ATO di Milano, tuttavia con le seguenti precisazioni:
  - non può essere accolta la proposta di inserire in tariffa, per l'anno 2015, i canoni non ricognitori. L'Autorità richiama, da un lato, l'art. 2, comma 12, lett e), della Legge n. 481/1995 a norma del quale *"l'autorità deve tenere separato dalla tariffa qualsiasi tributo o onere improprio"* e, dall'altro lato, l'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006 che, secondo l'Autorità, escluderebbe *"la possibilità per gli enti locali di introdurre canoni di concessione nel comparto del SIF"*;
  - la Deliberazione AEEGSI prevede un nuovo moltiplicatore tariffario solo per l'anno 2015 (pari a 1,169) da utilizzare per la definizione dei conguagli 2015;
- tenuto conto della posizione assunta dall'AEEGSI con la Deliberazione, a partire dall'anno 2015, i Comuni dell'ATO di Milano pertanto non potrebbero più chiedere al gestore unico, CAP Holding, il pagamento del canone non ricognitorio per le occupazioni del demanio comunale finalizzare all'erogazione del servizio idrico integrato, considerato che finora detto canone era stato riconosciuto sul presupposto che lo stesso fosse poi contenuto in tariffa;

### **Considerato che:**

- il canone non ricognitorio rappresenta un'entrata che incide sul bilancio comunale;
- la Conferenza dei Sindaci, con l'approvazione del Piano d'Ambito del dicembre 2013, ha espresso parere vincolante all'Ufficio d'Ambito, optando per la previsione del canone non ricognitorio nel Piano d'Ambito e nella Tariffa. Ciò in quanto detto canone non può non essere considerato un costo interno alla gestione del Servizio Idrico Integrato, tenuto conto che le occupazioni del demanio sono finalizzate all'erogazione del servizio in discorso. Come precisato dall'Ufficio d'Ambito di Milano, nella trasmessa deliberazione del 29 settembre 2014 n. 3, con cui tra l'altro detta Autorità ha deciso di proporre ricorso contro la deliberazione AEEGSI, *"la Pianificazione d'ambito della Provincia di Milano sia stata costruita nella piena consapevolezza che fosse in ogni caso necessario riconoscere ai Comuni la copertura dei reali costi da questi ultimi sopportati a causa o comunque in connessione con la rete idrica, e in particolare dei:*

*1) Costi relativi all'utilizzo del patrimonio viario a fronte della presenza – nel sottosuolo – di reti idriche, in relazione a periodiche e programmate operazioni di ricerca e riparazione perdite, che comportano una ricorrente manomissione del sedime viabile (sede stradale, marciapiedi, piste ciclabili, ecc.) tale da produrre l'accelerazione del normale processo di usura e da imporre la ricostruzione del manto stradale;*

*2) Costi relativi alla corretta manutenzione della superficie scolante della rete viaria, al fine della limitazione della commistione di acque meteoriche nel sistema idrico”;*

**Rilevato che:**

- alla luce di quanto sopra, la Deliberazione AEEGSI parrebbe risultare illegittima sotto diversi profili. I motivi di impugnazione, volti a rilevare le criticità della Deliberazione della AEEGSI possono essere strutturati nei termini che seguono:
- illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 154 del D.Lgs. n. 154/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e seguenti della L.R. n. 26/2003. Violazione delle disposizioni della Direttiva UE 2000/60. Violazione del principio del Full Cost Recovery. In effetti, non può essere trascurato il fatto che la disciplina sull’organizzazione del servizio idrico integrato prevede la determinazione di un’unica tariffa, quale corrispettivo del servizio reso, che va determinata, secondo quanto previsto dall’art. 154, del D.Lgs. n. 154/2006, “tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia [...], in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”;
- Illegittimità per violazione e falsa applicazione della deliberazione AEEGSI del 27 dicembre 2013 n. 643 e della deliberazione AEEGSI del 28 dicembre 2012 n. 585. Eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza. Violazione del legittimo affidamento. Non può essere trascurata nemmeno la contraddittorietà in cui è incorsa l’Autorità rispetto alle proprie precedenti deliberazioni. In quest’ultime, infatti, l’AEEGSI aveva definito “le seguenti componenti di costo del servizio:
  - (i) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell’investimento;
  - (ii) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l’energia elettrica, le forniture all’ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
  - (iii) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
  - (iv) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
  - (v) componente relativa ai conguagli” (cfr. deliberazioni AEEGSI indicate in epigrafe);
- la deliberazione AEEGSI incide sul bilancio di previsione del Comune. Pertanto, vi è interesse anche a chiedere, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia della deliberazione AEEGSI nelle more del giudizio;
- Sotto il profilo puramente processuale, il ricorso al TAR per la Lombardia, sede di Milano andrebbe proposto, ai sensi dell’art. 119 del codice sul processo amministrativo, entro sessanta giorni dalla pubblicazione/comunicazione della Deliberazione dell’AEEGSI (24 luglio 2014) che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, scadranno il 7 novembre 2014;

**Vista** la Delibera già assunta in data 29.09.2014 dal C.d.A. dell’ATO di Milano;

**Rilevato che**, alla luce di quanto precede, risulta opportuno agire in giudizio per impugnare, insieme ad altri Comuni dell’ATO, con ricorso in forma collettiva al TAR per la Lombardia di Milano, la deliberazione AEEGSI in linea con la posizione assunta da ATO di Milano;

**Dato atto** che lo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati, con sede in Milano, in Via Durini n. 24, ha esperienza e competenza nel settore del SII anche con particolare riferimento alla materia di cui trattasi;

**Dato atto** è pervenuto da parte dello Studio suddetto, un preventivo economico formulato alla luce del D.M. n. 55/2014 per la proposizione di un ricorso collettivo (Allegato n. 1);

**Visto** l'Art. 48, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Considerata la compatibilità di spesa in relazione al bilancio;

Tutto quanto premesso, considerato, rilevato e ritenuto;

A voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge,

## **D E L I B E R A**

- 1) Autorizzare il Comune, nella persona del Sindaco pro-tempore, a presentare un ricorso al TAR per la Lombardia di Milano per l'impugnazione, eventualmente insieme ad altri Comuni, della deliberazione AEEGSI n. 375/2014/R/Idr, nella parte in cui la stessa non ha riconosciuto in tariffa il "canone patrimoniale concessorio non ricognitorio" per i motivi esposti nella relazione tecnica in premessa.
- 2) Affidare la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune allo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati, nella persona degli Avv.ti Maria Cristina Colombo e Viviana Cavarra, conferendogli ogni più ampi facoltà di legge necessaria per lo svolgimento del mandato alle liti.
- 3) Palesare la competenza, ai sensi dell'Art 192 del T.U.E.L., del Responsabile dell'Area Legale,- Trasparenza e Controlli, ad adottare gli atti relativi al conferimento dell'incarico di cui trattasi, per un importo presunto di €. 500,00.=, compresi 15% L.P.F, C.P.A. e I.V.A., a titolo di onorari e spese.
- 4) Dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (Allegati n. 2 e n. 3).

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza,

A voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge;

## **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO  
f.to Dr. Vincenzo Magistrelli

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dr. Giulio Notarianni

**PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(Artt. 124 e 125 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dispongo che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-11-2014 al 18-11-2014

Della adozione della presente viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari sotto la data del primo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dr. Giulio Notarianni

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

(Art. 134 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente diventerà esecutiva il 13-11-2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dr. Giulio Notarianni